

## Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

# COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815 Indirizzo internet: lazio.lnd.it E-mail: cr.lazio01@Ind.it

# Stagione Sportiva 2024-2025 Comunicato Ufficiale N. 140 del 15/11/2024

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

# MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 24 ottobre 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

## I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, LIVIO ZACCAGNINI

8) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CASTIGLIONE CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 100,00 ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CALABRESI ANGELO FINO AL 18/10/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.87 LND DEL 10/10/2024

(Gara: ROBUR TEVERE – CASTIGLIONE CALCIO del 5/10/2024 – Campionato Seconda Categoria)

### Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 110 del 25/10/2024

Con reclamo inoltrato formalmente e nei termini la società Castiglione Calcio ha appellato la delibera del Giudice Sportivo che aveva comminato a suo carico la punizione sportiva della perdita della gara in relazione alla irregolare posizione di tesseramento del calciatore Souihi Amin.

Il Giudice rilevava come il tesseramento del calciatore, dilettante di nazionalità straniera, avesse decorrenza posteriore al 5-10-2024 data di effettuazione della gara in epigrafe e quindi che la sua partecipazione alla gara dovesse considerarsi irregolare.

La società deduce, invece, che il calciatore in questione ha conseguito la cittadinanza italiana fin dal 9-1-2024 e quindi il suo tesseramento doveva assumere la decorrenza dell'invio del relativo modulo di tesseramento, ben anteriore alla data della gara in questione.

Nell'esame del reclamo la Corte ha, innanzitutto, verificato che l'assunto della reclamante sul conseguimento da parte del calciatore della cittadinanza italiana fosse fondato.

In effetti dalla documentazione prodotta, carta d'identità emessa proprio in data 9-1-2024, si ricava che già a quella data il calciatore risultava di nazionalità italiana e quindi non vi possono essere dubbi sulla veridicità di quanto affermato dalla società.

L'esame della documentazione prodotta dalla società in sede di tesseramento denota invece

#### CRL 140 LND/2

come, erroneamente, nella stessa venisse riportato ancora lo status di dilettante straniero e, di conseguenza, la pratica di tesseramento sia stata lavorata come tale, con la conseguenza ulteriore che la decorrenza del tesseramento sia stata considerata come la data di effettiva autorizzazione rilasciata dagli organi federali competenti.

Ciò posto, se in linea formale l'attività degli Uffici preposti non può che essere ritenuta del tutto conforme alle regole in materia, non di meno, in via sostanziale il tesseramento del calciatore doveva seguire le regole dettate per i dilettanti italiani con la conseguente datazione della decorrenza del tesseramento dalla data di invio del modulo di tesseramento.

La Corte ha poi rilevato come, pur ritenendo il tesseramento del calciatore decorrente dalla data di invio del relativo modulo di tesseramento, non è nei suoi poteri quello di modificare la data di decorrenza dello stesso, competenza riservata alla sezione tesseramenti del Tribunale Federale Nazionale a cui va rimesso il procedimento affinché provveda all'esame del tesseramento del calciatore ed alla correzione eventuale della decorrenza del tesseramento, tenuto conto delle evidenze già considerate da questo Organo Giudicante.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

## **DELIBERA**

Di trasmettere gli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti per gli accertamenti di cui in motivazione, sospendendo ogni giudizio sul merito. In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL PRESIDENTE RELATORE F.to Livio Projetti IL PRESIDENTE F.to Livio Proietti Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 31 ottobre 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

### II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO

ZACCAGNINI

13) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ OLYMPIQUE COLLI ALBANI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 400,00 ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE PALONI LORENZO FINO AL 31/12/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.59 C5 DEL 16/10/2024 (Gara: OLYMPIQUE COLLI ALBANI – EVENTI FUTSAL del 14/10/2024 – Campionato Juniores C5 "B" Regionale)

## Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 120 del 31/10/2024

La società Olympique Colli Albani impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di primo grado con il quale veniva inflitta:

- l'ammenda di euro 400 alla predetta società per aver, propri sostenitori, rivolto, nel corso della gara espressioni offensive e minacciose all'indirizzo dell'arbitro, per aver ritardato l'inizio della gara e per responsabilità oggettiva a causa degli eventi verificatisi al termine della gara, fuori dall'impinto di gioco;
- l'inibizione sino al 31/12/2024 a carico del dirigente Lorenzo Paloni per non aver assistito l'arbitro sia durante la gara che al termine della stessa.

La società reclamante, nella propria memoria difensiva, dopo aver condannato le azioni violente poste in essere dal proprio allenatore nei confronti del direttore di gara, precisava che queste ultime erano state commesse all'esterno dell'impianto di gioco, dopo la fine della gara ed all'insaputa del dirigente Paloni; relativamente all'ammenda, la società sosteneva che il ritardo nell'inizio della gara era stato causato dall'arbitro, il quale, al momento della presentazione della lista di gara, non aveva accettato i tesserini provvisori forniti dalla stessa Federazione; pertanto, alla luce di ciò, chiedeva l'annullamento di entrambe le sanzioni. Questa Corte, riunitasi da remoto in data 31/10/2024, esaminati gli atti ufficiali, ritiene di poter accogliere il reclamo. L'ammenda a carico della Olympique Colli Albani può essere ridotta perché se è vero che i propri sostenitori hanno, nel corso dell'intera gara, rivolto espressioni offensive e minacciose all'indirizzo dell'arbitro è altrettanto vero che non può essere a lei imputata la responsabilità per il ritardo dell'inizio dell'evento sportivo; infatti la predetta società ha agito correttamente secondo le disposizioni regolamentari, consegnando all'arbitro la lista di gara con i tesserini provvisori forniti proprio dalla stessa Federazione. Anche l'inibizione del dirigente Lorenzo Paloni può essere ridotta in quanto, se è vero che le azioni violente poste in essere dall'allenatore della Olympique Colli Albani, Manolo Cignitti, nei confronti dell'arbitro si sono verificate fuori dall'impianto di gioco, è altrettanto vero che tra i compiti del dirigente (accompagnatore) vi era l'obbligo di assistere l'arbitro durante la sua permanenza nell'impianto di gioco e di abbandonare l'impianto stesso solo dopo che il direttore di gara avesse fatto altrettanto; tale circostanza non si è verificata in quanto il Paloni ha lasciato la struttura sportiva prima dell'arbitro, in violazione, come detto, delle norme comportamentali proprie del dirigente accompagnatore. Per tutto quanto detto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

#### **DELIBERA**

Di accogliere il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 250,00 e l'inibizione a carico del dirigente Paloni Lorenzo al 16/11/2024. Il contributo va restituito.

IL RELATORE F.to Giampaolo Pinto IL PRESIDENTE F.to Livio Proietti Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 7 novembre 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

### III° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, GISELDA TORELLA, LIVIO

ZACCAGNINI

19) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ROMA TEAM SPORT QUEENS, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MARGARITA GABRIELE FINO AL 31/12/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.71 C5 DEL 23/10/2024

(Gara: REAL CIAMPINO ACADEMY - ROMA TEAM SPORT QUEENS del 19/10/2024 - Campionato Under 15 C5 Eccellenza Regionale)

## Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 del 8/11/2024

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla Roma Team Sport Queens; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, comma 3 del C.G.S., poiché tardivo nell'invio delle motivazioni del reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, devono essere trasmesse entro il termine di n.5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Tutto ciò premesso, questa Corte,

#### **DELIBERA**

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 3 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE F.to Livio Proietti IL PRESIDENTE F.to Livio Proietti

21) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ROMA TEAM SPORT QUEENS, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE MARINUCCI MASSIMO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.62 SGS DEL 24/10/2024

(Gara: VIS SEZZE - ROMA TEAM SPORT QUEENS del 20/10/2024 - Campionato Under 15 Regionale)

#### Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 del 8/11/2024

Visto il reclamo presentato dalla società Roma Team Sport Queens; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 137, comma 3 del C.G.S., poiché non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese, da parificarsi per questa Corte a 4 giornate di gara.

Tutto ciò premesso, questo Corte,

#### **DELIBERA**

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE F.to Livio Projetti IL PRESIDENTE F.to Livio Proietti 24) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ NETTUNO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE SEVERIN ROBERTO FINO AL 6/11/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.28 SGS LT DEL 23/10/2024

(Gara: NETTUNO - ATLETICO LARIANO del 19/10/2024 - Campionato Allievi Under 17 Provinciale Latina)

## Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 del 8/11/2024

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Nettuno; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, in relazione al provvedimento di perdita della gara, per violazione dell'art. 76, commi 2 e 3 del C.G.S., poiché carente della prova della trasmissione ad opera del reclamante alla controparte, nei modi e nei termini previsti.

Altresì, ritiene che il reclamo sia inammissibile, in relazione all'inibizione a carico del dirigente Severi Roberto, per violazione dell'art. 137, comma 3 del C.G.S., poiché non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese.

Tutto ciò premesso, questa Corte,

#### **DELIBERA**

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla perdita della gara, ai sensi dell'art.76, commi 2 e 3 del C.G.S., ed all'inibizione a carico del dirigente Severin Roberto, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE F.to Livio Proietti IL PRESIDENTE F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 15 novembre 2024

II SEGRETARIO Claudio Galieti IL PRESIDENTE Roberto Avantaggiato